



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
“CENTRO STUDI SULLE POLITICHE AMBIENTALI E TERRI-
TORIALI” (POLAMB)
“ENVIRONMENTAL AND TERRITORIAL POLITICS STUDIES
CENTRE” (EnvPol)**

*Emanato con Decreto 23 maggio 2016, n. 358
Entrato in vigore il 23 maggio 2016*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
"CENTRO STUDI SULLE POLITICHE AMBIENTALI E TERRITORIALI" (POLAMB)
"ENVIRONMENTAL AND TERRITORIAL POLITICS STUDIES CENTRE" (EnvPol)**

INDICE

Art. 1 - Denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Afferenza	3
Art. 3 - Sede del Centro.....	3
Art. 4 - Finalità del Centro	3
Art. 5 - Attività del Centro.....	3
Art. 6 - Aderenti al Centro.....	4
Art. 7 - Organi del Centro.....	5
Art. 8 - Direttore Scientifico.....	5
Art. 9 - Consiglio Scientifico	5
Art. 10 - Finanziamenti.....	6
Art. 11 - Amministrazione	6
Art. 12 - Modifiche al regolamento	6
Art. 13 - Cessazione del Centro	6
Art. 14 - Norma di rinvio.....	6



Art. 1 - Denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di ricerca denominato "Centro Studi sulle politiche ambientali e territoriali" (POLAMB) – "Environmental and Territorial Politics Studies Centre" (EnvPol).

Art. 2 - Afferenza

1. Il Centro afferisce al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture ed è aperto alla collaborazione con altri Dipartimenti.

Art. 3 - Sede del Centro

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria, in Como. Il Centro usufruisce, previa formale autorizzazione, dei locali, attrezzature, personale e fondi messi a disposizione dal Dipartimento di afferenza ovvero dal Centro di Servizi per la gestione dei dipartimenti dell'Università o, infine, da altri enti pubblici o privati.

Art. 4 - Finalità del Centro

1. In una stagione dominata dall'emergenza del cambiamento climatico, in cui le matrici ambientali, il territorio e il paesaggio sono sottoposti a pressioni non sostenibili, in un contesto culturale in cui la teorica dei beni comuni si affianca a strumenti categoriali tradizionali ad indicare lo spazio di una possibile convergenza interdisciplinare tra diritto, saperi scientifici e sociali, il Centro ha lo scopo di favorire la ricerca, la didattica e la disseminazione di conoscenze, inclusa la divulgazione scientifica, in materia di politiche ambientali, paesaggistiche e territoriali e, più in generale, in materia di governo dei beni comuni materiali (in tutti gli ambiti operativi: pubblicistico, privatistico, comparatistico, europeo, internazionale, penalistico, processualistico, economico, filosofico, scientifico, etc.), svolgendo e promuovendo attività e progetti di ricerca, formazione di base e avanzata, nonché tutte le attività di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Attività del Centro

1. Nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria, il Centro, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, società e associazioni scientifiche con interessi convergenti, italiani, comunitari o stranieri, svolge le seguenti attività:
 - a. promozione della ricerca, analisi della normativa, verifica delle politiche pubbliche, organizzazione di seminari, convegni di studio, nazionali e internazionali, attività di formazione e aggiornamento relativi ai temi di cui all'art. 4;
 - b. promozione di iniziative editoriali e pubblicistiche e di ogni altro programma formativo ed informativo utile al perseguimento delle sue finalità;
 - c. contribuzione alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle finalità del Centro;
 - d. collaborazione con persone, istituti, enti nazionali o esteri allo scopo di perseguire le finalità del Centro;
 - e. promozione e diffusione della cultura della tutela dei beni comuni materiali e delle strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, nelle diverse forme assunte, alle diverse scale, dalle politiche per l'ambiente, il paesaggio ed il territorio, nel confronto interdisciplinare tra i diver-



si settori del diritto e le scienze, in una dimensione che tenga conto – su vasta scala – della circolazione dei modelli giuridici in campo ambientale, sia proponendo attività di alta formazione (scuola di dottorato, master, Summer/Winter Schools, corsi di perfezionamento, corsi di formazione, workshop, etc.) sia contribuendo alla diffusione della formazione di base nelle materie di studio rientranti nelle finalità del Centro anche attraverso specifiche convenzioni con enti e associazioni interessati;

- f. promozione e diffusione della cultura della sostenibilità e della responsabilità in campo ambientale presso le imprese, le attività produttive e gli operatori privati in genere;
 - g. proposta e promozione di iniziative di collaborazione con altri Enti pubblici e privati nell'ottica della partnership fra operatori e del radicamento territoriale dell'Università degli Studi dell'Insubria;
 - h. supporto agli insegnamenti di Diritto Amministrativo, Diritto Privato Comparato, Diritto Pubblico Comparato, Diritto Privato e ad ogni altro corso in cui sia o diventi rilevante la prospettiva delle politiche ambientali, energetiche, paesaggistiche e territoriali presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria, anche mediante scambi e ospitalità di docenti e di *visiting professors*;
 - i. svolgimento di ogni altra attività utile alle finalità del Centro.
2. Nel rispetto della normativa vigente, nell'ambito degli scopi di cui al precedente articolo 4 e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore, il Centro potrà:
- a. istituire premi e, per il tramite del Dipartimento, bandire borse ed assegni di ricerca;
 - b. curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali e indici bibliografici;
 - c. promuovere collane e riviste cartacee e online;
 - d. promuovere la costituzione di spin off e/o start up e/o altre forme associative e/o societarie.

Art. 6 - Aderenti al Centro

1. Oltre ai professori, ricercatori, assegnisti, cultori della materia, dottori di ricerca proponenti, possono aderire al Centro:
 - a. professori, ricercatori, assegnisti, dottori di ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria, di altri Atenei italiani e stranieri;
 - b. studiosi afferenti a centri e enti di ricerca pubblici e/o privati;
 - c. professionisti esperti nei settori di attività del Centro;
 - d. studiosi non universitari;
 - e. Enti di ricerca pubblici e privati nella persona del loro delegato.
2. L'adesione al Centro può essere richiesta mediante domanda di adesione corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico del Centro informando tempestivamente il richiedente. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione dell'Università dell'Insubria.
3. Possono svolgere attività nell'ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, stagisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, praticanti avvocati ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
4. Il Direttore scientifico accerta che il personale e i collaboratori del Centro esterni alle Università siano coperti da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).



Art. 7 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore Scientifico;
 - b. il Consiglio Scientifico;

Art. 8 - Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro fra i professori di prima e di seconda fascia, i professori a contratto e i ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro.
3. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore Scientifico.
4. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
5. Il Direttore scientifico:
 - a. rappresenta il Centro, ne sovrintende e coordina l'attività, mantiene i rapporti con le autorità accademiche;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte;
 - c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
 - d. predispose e sottopone al Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento a cui afferisce il Centro la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
 - e. designa un Vice Direttore tra gli aderenti al Centro che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza;
 - f. designa un Segretario, scelto tra gli aderenti al Centro, che lo assiste nello svolgimento delle sue mansioni.

Art. 9 - Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dal Direttore Scientifico, e da 4 membri eletti dall'assemblea degli aderenti, tra i membri del Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni.
3. Il Consiglio Scientifico:
 - a. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - b. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - c. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.
4. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.
6. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.



Art. 10 - Finanziamenti

1. Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ed altri ministeri interessati nell'area di ricerca;
 - b. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c. Regioni, enti locali ed altri Enti pubblici o privati, imprese o Fondazioni;
 - d. Unione Europea o altri organismi internazionali;
 - e. eventuali contributi del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e dell'Università degli Studi dell'Insubria;
 - f. eventuali contributi di altri organismi italiani o stranieri;
 - g. donazioni e lasciti;
 - h. entrate diverse.

Art. 11 - Amministrazione

1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture.

Art. 12 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 13 - Cessazione del Centro

1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e comunicata agli organi accademici competenti e nei casi stabiliti dall'art 62 dello Statuto dell'Università degli studi dell'Insubria.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi dell'Insubria.